SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 gennaio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Gran Croce d'Onore dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A00126) . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A00127) . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A00128) . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A00129) *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A00130). *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A00132). *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia». (22A00131). *Pag.* 4
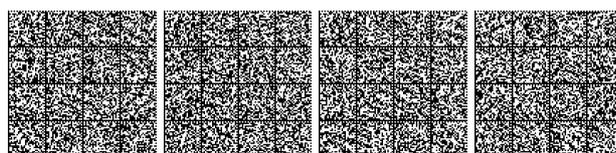
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 8 gennaio 2022.

Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro per l'anno 2022. (22A00125) *Pag.* 5

Ministero della salute

ORDINANZA 14 gennaio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano. (22A00319) *Pag.* 10

ORDINANZA 14 gennaio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania e Valle d'Aosta. (22A00320). . . . . *Pag.* 13

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 1° settembre 2021.

Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. (22A00121). . . *Pag.* 15

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 7 ottobre 2021.

Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313. (22A00150) . *Pag.* 22

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 29 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Iris», in Chiavari e nomina del commissario liquidatore. (22A00136). . . . . . *Pag.* 38

DECRETO 29 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa l'Arena in liquidazione», in Ozzano Monferrato e nomina del commissario liquidatore. (22A00137). *Pag.* 38

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia. (Ordinanza n. 818). (22A00195) . . . . *Pag.* 39

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 819). (22A00194). *Pag.* 41

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 820). (22A00193). *Pag.* 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Ecalta». (Determina n. 1615/2021). (22A00146) . . . . *Pag.* 45

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramloid», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1616/2021). (22A00147) . . . . *Pag.* 46

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1619/2021). (22A00148) . . . . *Pag.* 48

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fingolimod Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1623/2021). (22A00149) . . . . *Pag.* 50

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fingolimod Sun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1625/2021). (22A00151) . . . . *Pag.* 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Mylan Generics». (22A00133) . . . . *Pag.* 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Alprasox» e «Xanax» (22A00134). . . . . *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastina Germed Pharma». (22A00135). . . . . *Pag.* 55

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trinevrina B6». (22A00152). . . . . *Pag.* 56

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo (22A00301). . . . . *Pag.* 56

Ministero della difesa

Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato «Ex Teleposto A.M. di Bolsena Monterado», in Bagnoregio. (22A00122). . *Pag.* 56

Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile denominato «Ex corpo di guardia "Madonnina del Fante"», in Gorizia. (22A00123) *Pag.* 56

Dismissione definitiva, previa sclassifica, delle ex opere difensive ed ex ricoveri militari ricadenti nell'area demaniale denominata «Pietrarossa», in Monfalcone. (22A00124). *Pag.* 56

Ministero della transizione ecologica

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Schlumberger Italiana S.p.a. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A00138). . . . . . . *Pag.* 57

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Non-Explo s.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive (22A00139). . . . . *Pag.* 57

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive (22A00140) . . . . *Pag.* 58

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società VS Italia S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive (22A00141). . . . . *Pag.* 58

Sospensione temporanea di un prodotto in titolo alla società Tecnocom S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A00142) . . . . *Pag.* 59

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A00143). . . . . . . *Pag.* 59

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A00144) . . . . *Pag.* 60

Sospensione temporanea di un prodotto in titolo alla società D.E.C. S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive. (22A00145) . . . . *Pag.* 60

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Gran Croce d'Onore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Gran Croce d'Onore dell'Ordine della «Stella d'Italia», alla memoria di:

Attanasio Ambasciatore Luca

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A00126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, a favore di:

Almalki Aljuhani amb. Abdulaziz Bin Ahmed

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A00127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Grande ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'ordine, alle seguenti persone:

Barra dott.ssa Ornella;

Delaet sig. Jean-Louis;

Ferrero Costa avv. Augusto;

Nurtayev amb. Sergey;

Romero Pizarro amb. Sergio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A00128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il consiglio dell'ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'ordine, alle seguenti persone:

Alsayer prof. dott. Hilal Musaed;

Bricchi suor Adriana;

Cappa sig. Mario;

Evtukhov dott. Viktor Leonidovich;

Kostin dott. Andrey Leonidovich;

Messana dott. Graziano;

Nassif dott. Dawood;

Sadlon prof. Pavel;

Viganò monsig. Dario Edoardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A00129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Addadi	dott.ssa	Lia
Alotaibi	ing.	Duaij KH F S
Boaretto	prof.ssa	Elisabetta
Boscardi	ing.	Simone Giorgio
Calleja	sig.	Calcedonio
Casagrande	sig.	Giampiero
Cheng	dott.ssa	Sonia
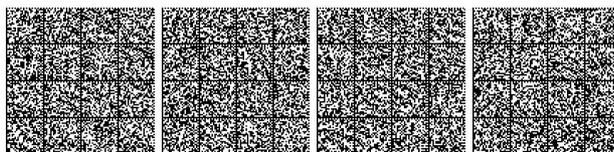
Dynkin	prof.	Alexander Alexandrovich
Edhi	sig.ra	Bilquis
Ferrari	sig.ra	Maria Antonietta
Forsberg	prof. univ.	Flemming BO
Fracassini	corr. cons.	Roberto
Giacomello	prof.	Flavio
Gori	dott.	Filippo
Hang	sig.	Luciano
Hickey	monsig.	Barry James
Merlo	sig.	Dean Mark
Mok	dott.ssa	Kar Wing Maria
Nulli	sig.	Franco
Righini de Medrano	dott.ssa	Ivana Giovanna
Rozo Sordini	cons. amb.	Paolo Emanuele
Sandrini	dott.	Carlos Rodolfo
Silleri	sig.	Domenico Pietro
Sošic	cons. onor.	Tiziano
Tavani	sig.ra	Franca
Tsyganov	dott.	Vladimir Robertovich
Yu	prof.	Feng

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A00130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'ordine, alle seguenti persone:

Abdallah cons. gen. onor. Sherif S.;
Abramov dott. Alexander;
Agoglia dott. Francesco;
Al-Moosawi S.E. Jamal;
Antonaglia sig. Giovanni;
Antonijevic dott. Nebojsa;
Arcidiacono prof. Francesco;
Aufiero dott.ssa ing. Liliana;
Banerjee sig. Chandrajit;
Barberio sig. Giuseppe;
Bar-On dott. Elhanan;
Bartoloni Corr. Cons. Andrea;
Bellandi dott.ssa Alida;
Bellolio sig. Alvaro;
Benassi sig.ra Cellina;
Bergese rag. Franco;
Berišaj prof.ssa Katrina;
Bisagni prof.ssa Chiara;
Borg Olivier dott. Paul;
Braghetto dott. Italo;
Bresciani dott. Umberto;
Brianese cons. onor. Elvio Tullio Pompeo;
Brussich dott.ssa Tamara;
Cale prof.ssa Morana;
Cano dott.ssa Orietta;
Caprioli sig. Giandomenico;
Chang prof. Meng-Jen;
Ciantar sig. Giovanni;
Coci dott. Giovanni;
Colitti cons. onor. Attilio;
Corallo arch. Carlo Adriano;
Corrêa Da Silva sig. Fausto;
Cristina Gheraldi dott. Juan;
Crugnola segr. leg. Alessandra;
De Almeida Tannuri Laferte' dott. Bernardo;
De Angelis in Vitale sig.ra Carmelina;
De Brincat sig.ra Simone;
De Castro Portela prof.ssa Marilda;
De Francesco cons. onor. Giuseppe;
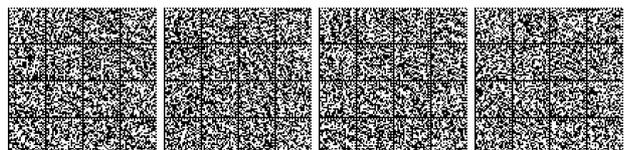
De Piro dott. Nicholas;
Debono sig. Sandro;
Dell'Oro sig.ra Chiara;
Di Gioia dott.ssa Ilaria;
Di Santo in Della Penna sig.ra Valeria;
Euliano dott. John;
Farrugia sig. Raymond;
Ferrante dott.ssa Alessandra;
Ferraro padre Filippo;
Firrincieli maestro Alberto;
Frigo dott. Aroldo;
Gabresi sig. Filiberto;
Galitsky dott. Sergey Nikolaevich;
Garimanno prof.ssa Erika;
Guerra Izquierdo dott. Julio;
Gullotta cons. gen. onor. Maria Carla;
Hadjikyriakos dott. Iosif;
Herreweghe maestro Philippe;
Huang prof.ssa Meiling;
Karimi dott. Babak;
Keheyan dott. Garo;
Kieboom dott.ssa Hilde;
Lanzardi sig. Ivan;
Libanore dott.ssa Dolores;
Lolli Oricchio prof.ssa Ana Maria;
Maffioletti sig. Claudio;
Magazzeni dott. Daniele;
Maiuolo sig.ra Mirella;
Mao dott. Jerry;
Marchetti prof.ssa Maria Chiara;
Mercorella sig.ra Antonia Anna;
Minuti sig.ra Giancarla;
Mitrovic dott. Dragutin;
Moura Portugal Da Rocha sig. Jorge Manuel;
Napoli sig.ra Elena;
Nicoli suor Claudia;
Nonguierma Giglio cons. onor. Aline;
Olima Espel avv. Juan Manuel;
Orlandini dott.ssa Lucia Clara;
Palma sig. Alfred;
Papalia onorev. Paul;
Papanikola-Bakirtzi dott.ssa Demetra;
Pelle sig. Rocco;
Pennisi sig. Frank Victor;
Petriconi sig. Vittorio;
Platto dott.ssa Sara;
Rangoni dir. artistico Serge;
Reitano prof.ssa Maria De Las Mercedes;
Rocco Lozano prof. Valerio;
Rueda Rueda gen.le Ramses;
Russo cons. onor. Arnaldo;
Russo corr. cons. Serafina;
Salton dott. Maurício;
Shafqat dott. Ali;
Solerno' avv. Diego Martin;
Song dott.ssa Margot Wenying;
Su prof. Dan;
Tarquinio cons. onor. Antonio;
Techajareonvikul dott. Aswin;
Tiberio sig. Bruno;
Vassallo sig. Bjorn;
Vitantonio dott.ssa Carla;
Vysockij dott. Vladimir Zinov'evich;
Wang dott.ssa Kaili;
Wangu Kanja sig.ra Miriam;
Xie dott. Dingwei;
Zammit sig.ra Gillian;
Zampini sig. Juan Pedro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A00132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2021.

Conferimento dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Le Louargant	dott.ssa	Pauline
Perot	dott.ssa	Isabelle
Pietroboni	dott.	José
Surun	dott.	Sébastien

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 2021

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

22A00131

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 gennaio 2022.

Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro per l'anno 2022.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, che dispone testualmente «Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.»;

Visto l'articolo 1, comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede quanto segue: «Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 febbraio 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:

a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;

b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande;

c-*bis*) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;

Visto il successivo comma 141 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce quanto segue: «L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: *a)* investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; *b)* investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; *c)* investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 28 febbraio 2022»;

Visto l'art. 52-*bis*, comma 2, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha previsto, ai fini dell'assegnazione del contributo, la sospensione della procedura di verifica dei requisiti di cui al terzo periodo del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, fino all'adozione di apposite linee guida da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno;

Visto, altresì, il comma 142 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati.»;

Visto il comma 143 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: «L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.

Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»;

Visto il comma 144 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale «I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146»;

Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare, in assenza di rendiconti
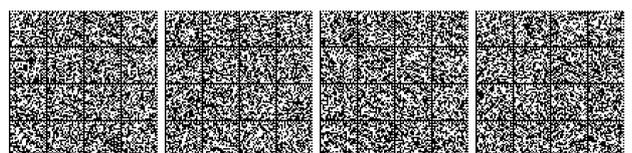
trasmessi alla richiamata banca dati, le informazioni desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;

Rilevata la necessità di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti dalle richiamate disposizioni normative, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare loro nelle modalità previste dal comma 140 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Rilevata la necessità di approvare, per l'anno 2022, il modello informatizzato di presentazione da parte dei comuni interessati delle domande per la concessione dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Considerato che è stata attivata la nuova piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello informatizzato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Comuni richiedenti il contributo

1. I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - direzione centrale per la finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4.

2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:

a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

3. Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell'anno 2021, dell'intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per l'anno 2021, parte dell'intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l'importo non concesso e/o non richiesto.

Art. 2.

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente articolo 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, indicati dai successivi commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorità:

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:

a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;

b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:

a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
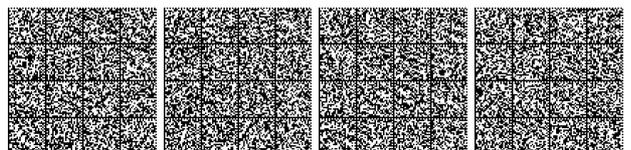
4. Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, ammissibili:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;

b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;

c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;

d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

5. Gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati sotto la voce «Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2022», e classificati secondo i Settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:

a) settore infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto-settore difesa del suolo oppure protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure risorse idriche e acque reflue;

b) settore infrastrutture di trasporto - sotto-settore stradali;

c) settore infrastrutture sociali - sotto-settore sociali e scolastiche oppure abitative oppure sanitarie oppure difesa oppure direzionali e amministrative oppure giudiziarie e penitenziarie oppure pubblica sicurezza.

Art. 3.

Modello istanza

1. È approvato il Modello di istanza riportato all'Allegato 1, definito secondo apposita piattaforma gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le cui finalità sono riportate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma 1 dell'articolo 2.

2. L'istanza è prodotta da parte dei comuni interessati esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili nell'area riservata del sistema di cui al precedente comma 1, anche attraverso le informazioni già trasmesse e presenti in detto sistema.

Art. 4.

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24.00 del 15 febbraio 2022 per l'anno 2022, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico.

Art. 5.

Ammissibilità delle domande

1. Ai fini dell'ammissibilità al contributo:

a) le richieste devono contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, le informazioni riferite alla tipologia dell'opera nonché il codice unico di progetto (CUP) valido e correttamente individuato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo che deve essere coerente con le finalità individuate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma 1 dell'articolo 2;

b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;

c) alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono aver trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* ed *e)*, e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto 2020). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

2. Non sono ammesse domande formulate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Istruzioni e specifiche

1. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'articolo 4, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2022

Il direttore centrale: COLAIANNI

ALLEGATO *1*
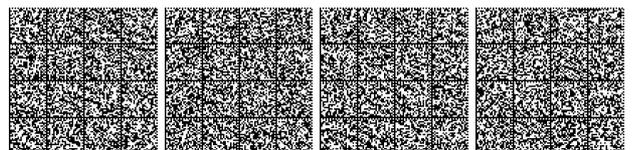
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO **ANNO 2022** PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

COMUNE DI……………………

CODICE ENTE BDAP:…………………

VISTO il comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone testualmente Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti;

VISTO l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo";

VISTO in particolare, le modifiche introdotte ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018, dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, con le quali sono stati prorogati, per i contributi riferiti all'anno 2022, rispettivamente, il termine di cui al comma 140, dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022, e, il termine di cui al comma 141, dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022;

CONSIDERATO gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che le opere per le quali si richiede il contributo sono inserite in uno strumento programmatorio.

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 145/2018, il contributo per l'anno **2022** per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di seguito specificati:
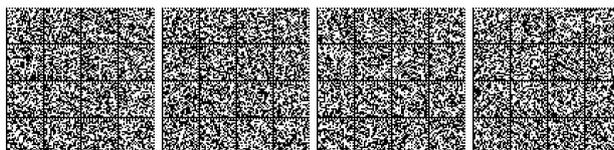
Tipologia opera:

Codice CUP: Descrizione:

Enti Finanziatori:

Quota parte cofinanziata:

Costo Complessivo: di cui spese progettazione:

Edificio scolastico: Codice edificio:

Finanziamento parziale:

Richiesta contributo (Importo complessivo): di cui spese progettazione esecutiva:

Cronoprogramma lavori - Piano dei costi	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Il Responsabile del Servizio finanziario Il Rappresentante legale

22A00125

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 gennaio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (…) *b)* "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è

pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2021, n. 282;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 dicembre 2021, n. 289;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 dicembre 2021, n. 300;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 31 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2021, n. 310;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il verbale del 7 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 86, e, in particolare, al documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale, dal quale risulta, tra l'altro, che la Provincia autonoma di Bolzano presenta un'incidenza dei contagi pari a 1218,4, un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 17% un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 15%;

Visto il verbale del 14 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 87, nel quale si rileva che: «Da dodici settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta non controllata. Si conferma la situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che a livello nazionale raggiunge i 1.988 casi per 100.000 abitanti ed una velocità di trasmissione che si mantiene stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica (…) La trasmissibilità sui casi ospedalizzati si mantiene costantemente al di sopra della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 14 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che:

la Regione Lazio presenta un'incidenza dei contagi pari a 1470,2 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,2% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 17,2%;

la Regione Liguria presenta un'incidenza dei contagi pari a 2845,7 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 37,3% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 17,7%;

la Regione Lombardia presenta un'incidenza dei contagi pari a 2490,2 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 33% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 16,8%;

la Regione Marche presenta un'incidenza dei contagi pari a 813 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 26,3% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 28,2%;

la Regione Piemonte presenta un'incidenza dei contagi pari a 2227,3 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 28,4% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 23,2%;

la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi pari a 1653,8 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 33,9% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 19,4%;

la Regione Veneto presenta un'incidenza dei contagi pari a 2338,8 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 23,5% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 19,1%;

la Provincia autonoma di Trento presenta un'incidenza dei contagi pari a 2715,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 24,8% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 27,8%;

Considerato che non ricorrono per le Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nella Provincia autonoma di Trento le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Considerato, altresì, che come risulta dal citato documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al predetto verbale del 14 gennaio 2022 della Cabina di regia, la Provincia autonoma di Bolzano presenta un'incidenza dei contagi pari a 2538,4 casi ogni 100.000
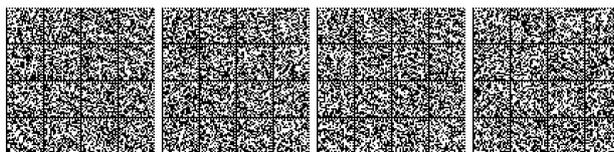
abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 14,8% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 16%, e che pertanto, per la medesima Provincia autonoma, in mancanza di un accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* SARS-Cov-2, per le Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ordinanza del Ministro della salute 31 dicembre 2021, citata in premessa, è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, con conseguente applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 99

22A00319

ORDINANZA 14 gennaio 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (…) *b)* "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (…) *c)* "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *d)*;»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 2021, n. 282;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 gennaio 2022, n. 5;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;

Visto il verbale del 14 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente al report n. 87, nel quale si rileva che: «Da dodici settimane l'Italia si trova in una fase epidemica acuta non controllata. Si conferma la situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che a livello nazionale raggiunge i 1.988 casi per 100.000 abitanti ed una velocità di trasmissione che si mantiene stabilmente e significativamente al di sopra della soglia epidemica (…) La trasmissibilità sui casi ospedalizzati si mantiene costantemente al di sopra della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione dei posti letto sia in area medica che in terapia intensiva.»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato verbale del 14 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l'altro, che:

la Regione Campania presenta un'incidenza dei contagi pari a 2280,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,8% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 10,6%;

la Regione Valle d'Aosta presenta un'incidenza dei contagi pari a 3087,3 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 53,5% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 21,2%;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *b)* del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell'applicazione alla Regione Campania delle misure previste per le «zone gialle»;

Preso atto della sussistenza per la Regione Valle d'Aosta dei presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*septies*, lettera *c)* del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la conseguente applicazione delle misure previste per le «zone arancioni»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania e Valle d'Aosta;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Valle d'Aosta, e si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 7 gennaio 2022, citata in premessa.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 98

22A00320

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 1° settembre 2021.

Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
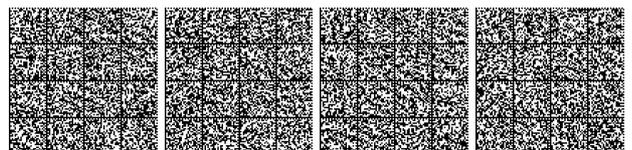
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

b) noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

3. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Inoltre, si intende per:

a) operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di cui al comma 1;

b) operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;

c) appoggio alle immersioni subacquee: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.

Art. 2.

Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.

2. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;

b) elenco delle unità da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;

c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;

d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;

e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;

f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.

3. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'autorità ove è stata presentata, è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.

4. L'operatore commerciale comunica all'autorità marittima o della navigazione interna competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

5. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima o della navigazione interna competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.

Art. 3.

Obblighi generali per la locazione e il noleggio

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*.

2. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all'art. 6, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:

a) la tipologia della prestazione;

b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;

c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;

d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;

e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

3. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata a bordo.

Art. 4.

Locazione di natanti

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.

2. È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.

3. Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, l'operatore commerciale:

a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;

c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;

d) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'autorità marittima relativa alla zona di interesse.

4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2.

Art. 5.

Noleggio di natanti

1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

2. L'operatore commerciale deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

Art. 6.

Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale

1. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo gior-

naliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
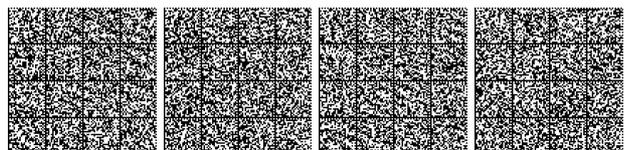
2. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati e persone di età inferiore a quattordici anni.

Art. 7.

Norme di comportamento dei conduttori - Utilizzazione delle unità in locazione

1. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.

2. Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Art. 8.

Comunicazione di inizio attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano all'autorità marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.

2. Alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;

c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;

d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.

3. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'autorità marittima o delle acque interne competente, sul quale riportano:

a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;

b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;

c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;

d) il numero dei partecipanti alle immersioni.

4. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2.

5. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'autorità marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

6. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

Art. 9.

Attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2811

ALLEGATO *1*
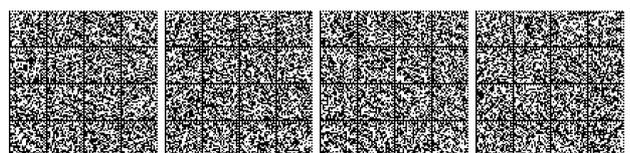
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne ________________________________

Il sottoscritto____, nato a _________________________________, il ___ ___ ___, residente a _________________________________ in ___________________________________, C.F. _____________________________, legale rappresentante di ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a __________________________________, Prov. ____, in _______________________________________ n.______ tel.______/________________, iscritta al n.______________ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________________________, P.IVA _________________________________

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto __/__/__, n. __ con base di imbarco nel Comune di ____________________________________, in località ____;

che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;

che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° [1]______, tipo [2] ____________________ lunghezza (m) ______, larghezza (m) ______, colore ________________, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili ______, scadenza assicurazione ______________ .

N° [1]______, tipo [2] ____________________ lunghezza (m) ______, larghezza (m) ______, colore ________________, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili ______, scadenza assicurazione ______________ .

N° [1]______, tipo [2] ____________________ lunghezza (m) ______, larghezza (m) ______, colore ________________, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili ______, scadenza assicurazione ______________ .

N° [1]______, tipo [2] ____________________ lunghezza (m) ______, larghezza (m) ______, colore ________________, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili ______, scadenza assicurazione ______________ .

N° [1]______, tipo [2] ____________________ lunghezza (m) ______, larghezza (m) ______, colore ________________, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili ______, scadenza assicurazione ______________ .

N° [1]______, tipo [2] ____________________ lunghezza (m) ______, larghezza (m) ______, colore ________________, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili ______, scadenza assicurazione ______________ .

N° [1]______, tipo [2] ______________________ lunghezza (m) ______, larghezza (m) ______, colore _________________,
potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili ______, scadenza assicurazione ______________ .

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _________________________
Firma

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

ALLEGATO *2*
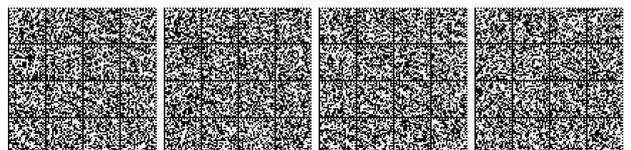
Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

a) **CONDUTTORE**: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO**, l'utilizzatore deve:
- documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
- verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
- controllare la presenza di carburante;
- leggere il bollettino meteorologico del giorno;
- informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.

c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE**, l'utilizzatore deve:
- verificare che tutte le persone siano a bordo;
- verificare che non ci siano cime in acqua;
- allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.

d) **STACCO DI SICUREZZA**, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ**, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
f) **LIMITI DI VELOCITÀ**, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI**, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenze e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE**, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
l) **PRECEDENZE**, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
- quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
- quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
- di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.

m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
- di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.

o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.
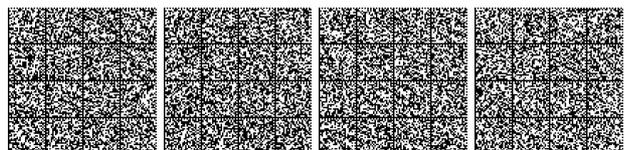
22A00121

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2021.

Criteri e modalità per il riconoscimento dei *panel* di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 313, recante «Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva» e, in particolare, l'art. 3 che istituisce un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2014, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 2014, Serie generale n. 199, recante «Criteri e modalità per il riconoscimento dei *panel* di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini»;

Considerata la necessità di semplificare e di aggiornare le disposizioni che regolano il regime del riconoscimento dei comitati di assaggio e l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 9 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei *panel* di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi *panel*, nonché le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneità di Capo *panel* di cui al successivo art. 3.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento», il regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) «*panel* di assaggiatori», il comitato di assaggio ufficiale o professionale degli oli di oliva vergini riconosciuto ai sensi dell'art. 4 del regolamento, come disciplinato all'art. 5 del presente decreto;

c) «Capo *panel*», il responsabile del «*panel* di assaggiatori»;

d) «oli di oliva vergini», gli oli di oliva di cui all'allegato VII, parte VIII punto (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) «Ministero-PIUE», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE;

g) «Ministero-PQAI», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;

h) «Ministero-ICQRF», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

i) «CREA-IT», il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - sede di Pescara;

j) «C.C.I.A.A.», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

k) «COI», il Consiglio oleicolo internazionale.
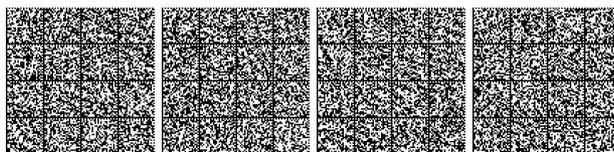
Art. 2.

Corsi per assaggiatori

1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da enti e da organismi pubblici e privati, previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma nel cui territorio si effettuerà il corso.

2. La regione o la provincia autonoma di cui al comma 1, a seguito di presentazione di apposita istanza predisposta in conformità all'allegato II, rilascia l'autorizzazione a condizione che:

a) il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma sia un Capo *panel* di cui all'art. 3, comma 7, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto ai sensi dell'art. 5;

b) nel programma del corso siano previste:

1. le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno degli attributi indicati dal documento COI/T.20/Doc. No 14 nell' ultima versione disponibile sul sito del COI;

2. almeno quattro prove pratiche, atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento; le prove pratiche sono svolte in un'apposita sala di assaggio con la disponibilità delle attrezzature previste dai punti 5 e 6 dell'allegato XII del regolamento;

3. le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;

4. almeno trentacinque ore di attività formativa;

c) gli enti e gli organismi pubblici e privati richiedenti presentino una dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), sottoscritta dal Capo *panel* responsabile dell'attività formativa, con la quale si attesti l'idoneità della succitata sala di assaggio alle disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato XII del regolamento, corredata da idonea documentazione fotografica.

3. La regione o la provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di cui al comma 2 agli interessati e al Ministero-PIUE.

4. Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive è rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal Capo *panel* responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive rilasciato il solo attestato di frequenza.

5. Entro trenta giorni dal termine del corso, l'ente o l'organismo pubblico o privato che ha organizzato il corso deve trasmettere alla regione o alla provincia autonoma una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni previste, redatta in conformità all'allegato III.

Art. 3.

Corso di formazione del capo panel

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di capo panel previsti dall'art. 4 del regolamento, è necessario essere iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4 ed aver operato, da almeno tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero.

2. I corsi di formazione per capo *panel* sono organizzati da enti o da organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero-PIUE, e la relativa domanda deve essere presentata al predetto ufficio per il tramite del CREA-IT che ne cura l'istruttoria tecnica.

3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) struttura presso la quale si svolge il corso;

b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezioni. Le materie di insegnamento devono riguardare, in particolare, oltre la normativa comunitaria e nazionale relativa ai criteri e alle modalità di riconoscimento dei *panel* di assaggiatori, tutte le norme del COI concernenti: l'allestimento di una sala di assaggio, le condizioni della prova e la conservazione dei campioni, le funzioni del capo *panel*, la determinazione della soglia media di riconoscimento degli attributi finalizzata alla selezione degli assaggiatori, l'organizzazione, la gestione, le funzioni e le regole di condotta degli assaggiatori, nonché la valutazione statistica e l'elaborazione dei dati;

c) prove pratiche di valutazione e classificazione di oli vergini di oliva;

d) almeno trentacinque ore di attività formativa;

e) nominativi dei docenti e relative materie di insegnamento;

f) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato della documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1. L'elenco deve essere completo di tutti i partecipanti al momento della presentazione dell'istanza, salvo un'ulteriore integrazione di due candidati al massimo, da presentare entro quindici giorni prima dell'inizio del corso.

4. Il capo *panel* del comitato di assaggio ufficiale, operante presso il CREA-IT, verifica la conformità della domanda di cui al comma 3 e predispone apposita relazione attestante il rispetto di ogni altra condizione prevista dal regolamento e dal presente decreto.

5. L'autorizzazione è trasmessa all'ente o organismo organizzatore e, per conoscenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio viene svolto il corso.

6. Ai partecipanti che hanno superato il corso è rilasciato apposito attestato di idoneità.

7. La qualifica di capo *panel* è attribuita all'atto della costituzione del *panel* di assaggiatori e permane per il periodo di attività dello stesso.
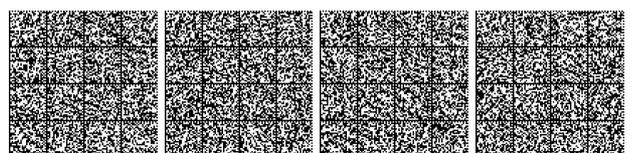
Art. 4.

Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini

1. L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini, già istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/1998 e predisposto dalle regioni conformemente all'allegato IV, è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero-PQAI, che ne aggiorna sistematicamente la pubblicazione sul sito internet del Ministero. Le regioni e le province autonome provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.

2. Per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti:

a) attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, di cui all'art. 2;

b) attestati rilasciati da capi *panel*, di cui all'art. 3, comma 7, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno venti giornate di assaggio, tenute nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione.

3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco, predisposta in conformità all'allegato V, deve essere presentata alla C.C.I.A.A. del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare e deve contenere:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;

b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 2.

4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ove necessario, richiede all'interessato eventuali chiarimenti e integrazioni della documentazione allegata, in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/1990. Al termine del procedimento, la C.C.I.A.A. propone i nominativi dei richiedenti idonei alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio che provvede alla loro iscrizione nell'elenco e ne dà, contestualmente, comunicazione al Ministero-PQAI e, per il tramite della C.C.I.A.A., all'interessato.

5. La cancellazione dall'elenco nazionale è disposta dalla regione o dalla provincia autonoma, previa segnalazione della C.C.I.A.A., su domanda dell'interessato, o d'ufficio nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini. Il Ministero-PQAI, ricevuta la comunicazione della cancellazione, provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale.

6. Le regioni e le province autonome, con proprio atto e previa intesa con le C.C.I.A.A. interessate, possono stabilire che le C.C.I.A.A. stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, previste rispettivamente ai commi 4 e 5. Analogamente, le regioni e le province autonome possono effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4.

7. Le regioni e le province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-PQAI, che curerà la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini, entro il 31 marzo di ogni anno.

8. I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini, in possesso dell'attestato di idoneità di Capo *panel* di cui all'art. 3, sono iscritti con apposita annotazione.

9. I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro, presentando apposita istanza predisposta in conformità all'allegato VI.

La regione che ha in carico l'esperto comunica il proprio assenso alla regione ricevente per la nuova iscrizione che dovrà essere trasmessa dalla stessa regione ricevente anche al Ministero-PQAI.

10. Comunicazioni dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini:

a) gli iscritti in elenco dopo la data di entrata in vigore del presente decreto devono comunicare con apposita istanza, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, ogni tre anni dall'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco di cui al comma 1 e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle attività svolte;

b) i tecnici ed esperti già iscritti in elenco alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunicare, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, l'interesse a permanere nell'elenco di cui al comma I entro e non oltre i diciotto mesi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per gli anni seguenti si fa riferimento a quanto previsto alla lettera *a)*.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* comporta la cancellazione dall'elenco, sulla base di quanto previsto dal comma 5.

Art. 5.

Riconoscimento dei panel *di assaggiatori*

1. I *panel* di assaggiatori previsti dall'art. 4, par. 1, del regolamento, istituiti su iniziativa di pubbliche amministrazioni e riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE, sono denominati anche «comitati di assaggio ufficiali» e sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento. Con decreto del Ministero-PIUE sono riconosciuti anche i *panel* di assaggiatori istituiti su iniziativa di enti o di associazioni professionali o interprofessionali, detti anche «comitati di assaggio professionali», finalizzati alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di origine protetta - DOP e ad indicazione geografica protetta - IGP, nonché alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali. I *panel* di assaggiatori sono composti da un capo *panel* e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e preparati conformemente alle linee guida del COI, ai sensi delle disposizioni del regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4.

La procedura per il riconoscimento dei predetti comitati è indicata nell'allegato I.

2. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti dei *panel* di assaggiatori professionali sono a carico dei richiedenti.

3. Per motivi debitamente giustificati, il capo *panel* potrà essere sostituito, nelle sue funzioni relative alle sedute di assaggio, da un vice capo *panel*. Il sostituto dovrà possedere gli stessi requisiti del capo *panel*.

Il capo *panel* comunica il nominativo del vice Capo *panel* al Ministero-PIUE, per il tramite del CREA-IT, prima che questo inizi la propria attività.

Art. 6.

Presentazione della domanda di riconoscimento

1. Possono presentare le richieste di riconoscimento le pubbliche amministrazioni, gli enti e le associazioni che soddisfano i seguenti requisiti:

a) le pubbliche amministrazioni che sono deputate al controllo degli oli di oliva e ad emettere le relative sanzioni penali o amministrative;

b) gli enti pubblici che svolgono attività di assistenza professionale al settore olivicolo oleario e di promozione del metodo organolettico e dell'olio di oliva;

c) le associazioni professionali o interprofessionali del settore olivicolo:

i) che detengono la sede legale o hanno una sede operativa nel territorio della regione nella quale si intende istituire il *panel* di assaggio, fatta eccezione per le organizzazioni nazionali operanti nel settore olivicolo-oleario;

ii) che sono costituite da almeno due anni ed hanno svolto o svolgono l'attività nell'ambito del settore olivicolo-oleario;

iii) che prevedono, nell'ambito del proprio statuto, le analisi organolettiche finalizzate alla certificazione degli oli di oliva vergini;

iv) i cui associati esercitano la loro attività economica anche nel settore olivicolo-oleario e non aderiscono ad altra associazione che abbia già un comitato di assaggio riconosciuto.

Art. 7.

Elenco nazionale dei panel *di assaggiatori riconosciuti*

1. In applicazione dell'art. 4, par. 3, del regolamento, il Ministero-PIUE aggiorna l'elenco nazionale dei *panel* di assaggiatori riconosciuti.

2. L'elenco di cui al comma 1, pubblicato sul sito www.politicheagricole.it è diviso nella Sezione A (*panel* di assaggiatori ufficiali) e nella Sezione B (*panel* di assaggiatori professionali).

Art. 8.

Mantenimento del riconoscimento dei panel *di assaggiatori*

1. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dal regolamento, in particolare quelli relativi all'affidabilità e all'armonizzazione dei criteri di percezione del *panel* di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento.

2. I *panel* di assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento è concesso, devono partecipare alle valutazioni organolettiche di verifica previste per il controllo periodico e per l'armonizzazione dei criteri percettivi, di cui all'art. 4, par. 1, ed all'allegato XII del regolamento.

3. Il capo *panel* del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CREA-IT organizza le operazioni di valutazioni organolettiche di verifica anche in collaborazione con il Ministero-ICQRF.

4. I *panel* di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, devono immediatamente comunicare al CREA-IT ogni variazione della propria struttura e composizione nonché, entro il 1° marzo di ogni anno, le informazioni in merito al numero di valutazioni realizzate nel corso dell'anno solare precedente e all'attività di addestramento e formazione di cui all'allegato XII del regolamento 2568/1991 e al documento COI/T.20/Doc. No 14 nell'ultima versione disponibile sul sito del COI. I dettagli e le modalità di svolgimento di tali attività saranno oggetto di apposita circolare.

5. I *panel* di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, sono tenuti ad effettuare entro ogni anno solare, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento è concesso, almeno un numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i medesimi comitati devono fornire al CREA-IT valide e comprovate giustificazioni da sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 10.

6. Le valutazioni effettuate ai fini della partecipazione alle prove organolettiche di verifica nazionali ed internazionali, non vengono considerate nel calcolo delle valutazioni annuali dei suddetti *panel* di assaggiatori.

7. La mancanza, anche di una sola delle condizioni o adempimenti di cui ai commi 2, 4 e 5, comporta la revoca del riconoscimento, previa acquisizione del parere della Commissione di valutazione di cui all'art. 10.

8. I comitati di assaggio riconosciuti alla data del presente decreto mantengono il riconoscimento.

Art. 9.

Procedura di revoca del riconoscimento

1. Il CREA-IT verifica il rispetto dei requisiti di cui all'art. 8 e, in caso di accertata insussistenza degli stessi, trasmette al Ministero-PIUE uno specifico rapporto contenente la proposta di revoca del riconoscimento del comitato di assaggio.

2. Il Ministero-PIUE sottopone la proposta di revoca all'esame della Commissione di valutazione di cui all'art. 10 e procede alla revoca del riconoscimento in caso di parere positivo di detta Commissione.

Art. 10.

Commissione di valutazione

1. È istituita presso il Ministero la Commissione di valutazione, con il compito di esprimere il parere in ordine alle proposte di revoca dei *panel* di assaggiatori.

2. La Commissione è composta da:

a) un dirigente del Ministero con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Ministero-PIUE;

c) un rappresentante del Ministero-PQAI;

d) un rappresentante del Ministero-ICQRF;

e) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; o tre rappresentanti delle regioni e province autonome;

g) un rappresentante del CREA-IT;

h) un rappresentante dell'Unioncamere.

3. Nelle riunioni della Commissione devono essere presenti almeno nove componenti di cui al comma 2. I pareri espressi nel corso delle medesime riunioni sono resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

5. La Commissione è supportata nelle proprie attività da due funzionari del Ministero per gli aspetti tecnici e amministrativi.

Art. 11.

Procedure in contraddittorio

1. Nel caso in cui i risultati delle analisi organolettiche risultino difformi dalla categoria di olio di oliva vergine dichiarata, le due controanalisi di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento sono effettuate dai *panel* di assaggiatori ufficiali operanti nei sottoelencati laboratori:

a) CREA-IT;

b) laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o, in caso di sua indisponibilità, da altro laboratorio chimico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ufficialmente riconosciuto dal Ministero, che non ha effettuato le analisi di prima istanza e individuato dall'Ufficio laboratori della direzione antifrode e controlli;

c) laboratorio centrale di Roma dell'ICQRF o, in caso di sua indisponibilità, da altro laboratorio dell'ICQRF ufficialmente riconosciuto dal Ministero, che non ha effettuato le analisi di prima istanza e individuato dall'ICQRF stesso;

d) ai sensi della legge n. 689/1981, uno dei due laboratori di cui alle lettere *b)* e *c)*, previo raccordo, provvede a comunicare all'interessato il risultato della revisione a seguito delle due controanalisi.

2. Nel caso di campioni di oli di oliva vergini, prelevati da prodotto italiano commercializzato negli altri Stati membri dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorità, secondo la procedura di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento, i laboratori di cui al comma 1 inviano i risultati delle analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all'ICQRF che ne notifica i risultati alle Autorità degli Stati membri da cui provengono i campioni.

Art. 12.

Funzioni espletate dal Capo panel *CREA-IT*

1. Tutte le funzioni demandate al capo *panel* CREA-IT, in caso di sua indisponibilità, potranno essere delegate dal Ministero-PIUE al Laboratorio centrale dell'ICQRF di Roma.

Art. 13.

Norme finali e abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 18 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 2014, n. 199, è abrogato.

2. Sono fatte salve tutte le disposizioni già attuate con il decreto di cui al comma 1.

3. Le procedure cartacee previste dal presente decreto potranno essere sostituite da analoghe procedure informatizzate.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 2568/1991, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1021

ALLEGATO *I*

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI *PANEL* DI ASSAGGIATORI

1. Procedura per il riconoscimento dei *panel* di assaggiatori incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini (comitati di assaggio ufficiali).

La pubblica amministrazione proponente presenta la domanda di riconoscimento, controfirmata dal capo *panel*, al Ministero-PIUE per il tramite del CREA-IT e, per conoscenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio il *panel* ha la propria sede.

La domanda inviata al CREA-IT dovrà essere corredata dalla documentazione relativa alla composizione del *panel*, ai requisiti di ogni singolo componente, alle attrezzature e alle strutture presso cui opera il *panel*, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

Il capo *panel* del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CREA-IT, presenta al Ministero-PIUE un motivato rapporto, corredato dal relativo parere, che attesta la sussistenza dei requisiti richiesti, secondo quanto previsto all'art. 4, par. 1, del regolamento.

Il Ministero-PIUE, sulla base della documentazione ricevuta per tramite del CREA-IT e valutata ogni altra utile condizione, adotta l'atto di riconoscimento ed iscrive il *panel* nell'elenco nazionale dei *panel* di assaggiatori riconosciuti.

2. Procedura per il riconoscimento dei *panel* di assaggiatori professionali (comitati di assaggio professionali)

Per il riconoscimento dei comitati di assaggio professionali l'organismo proponente dovrà trasmettere al Ministero-PIUE, per il tramite del CREA-IT, la domanda di riconoscimento controfirmata dal capo *panel*.

La domanda deve essere corredata dalla medesima documentazione prevista per i comitati di assaggio ufficiali e presentata con le medesime modalità.

Il Ministero-PIUE, sulla base della documentazione ricevuta per tramite del CREA-IT e valutata ogni altra utile condizione, adotta l'atto di riconoscimento ed iscrive il *panel* nell'elenco nazionale dei *panel* di assaggiatori riconosciuti.

ALLEGATO *II*
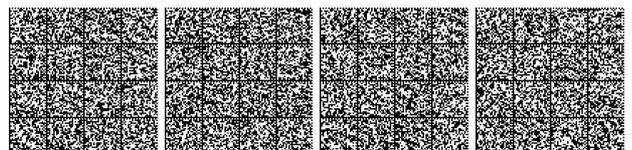
Apporre marca da bollo da 16 euro (da applicare sulla domanda) ovvero copia del versamento dell'imposta di bollo di euro 16 mediante il modello F24.

Regione __________
Dipartimento/Direzione/Ufficio
Via/Piazza

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN CORSO PER ASSAGGIATORI DI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRA VERGINI (D.M. ________, art. 2).

Il/La sottoscritto/a ____ ,
nato/a a ____ , Provincia di ___________ ,
il __________ , residente in ____ ,
via/piazza ____ , n. ___ ,
nella sua qualità di legale rappresentante dell'organismo/organizzazione/ente _________________
____ (1),
con sede legale nel Comune di ____ ,
Provincia di ____________ , via /piazza _________________________________ , n. ___ ,
C.F. o partita IVA __________________, tel. __________________ , fax ___________________,
e-mail_____________________________, indirizzo PEC __________________________________

CHIEDE

l'autorizzazione regionale per la realizzazione di un corso per assaggiatori di olio di oliva.

A tal fine fornisce le informazioni di seguito riportate.

Eventuali altri enti o organismi che collaborano all'organizzazione del corso:
____
____
____

Sede del corso ____ ,
Comune di ______________________________________ , Provincia di ______________ ,
via/piazza ___________________________ , n. ____ , tel. ______________ fax _______________ .

Data di inizio del corso __________ . Data di termine del corso __________ .

Durata complessiva del corso ___ ore.

Responsabile del corso: ____ ,
nato/a a ____ , Provincia di ______________ ,
il __________ , residente in ____ ,
via/piazza ____ , n. ____ ,
C.F. ________________________, tel. ____________________ cell.____________________
fax _____________________ , e-mail_____________________________,
capo panel in possesso di attestato di idoneità conseguito al termine di un corso autorizzato dal Mipaaf rilasciato il _____________ e responsabile del comitato di assaggiatori denominato __________________ , riconosciuto dal Mipaaf con Decreto ______________-

Esigenze in base alle quali è stata prevista l'organizzazione del corso:
(specificare se il corso è stato programmato per far fronte a richieste, istanze già espresse, ad un interesse comunque esistente o in base ad altre esigenze)
____
____

Numero di partecipanti previsto: ___

Modalità di scelta dei partecipanti:
(precisare le modalità, l'ambito territoriale e i criteri di scelta dei partecipanti, nonché l'eventuale preselezione con verifica dei requisiti fisiologici previsti nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91)
____
____
____
____
____
____

È previsto il pagamento, da parte dei partecipanti, di una quota di iscrizione, pari a Euro ______, per partecipante;

Non è previsto il pagamento, da parte dei partecipanti di alcuna quota di iscrizione.

Per l'organizzazione e la realizzazione del corso si prevede di dover sostenere un costo complessivo di Euro ______ .

____

Data __________ FIRMA

____

(1) Denominazione o ragione sociale dell'ente o organismo organizzatore del corso, che presenta la domanda di autorizzazione
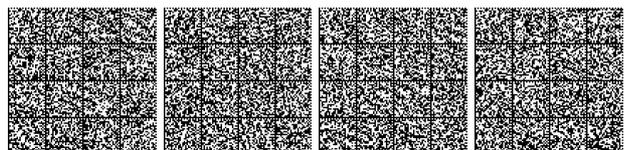
Documentazione da allegare alla domanda:

1 – Programma del corso con indicazione delle date e degli orari in cui è previsto lo svolgimento:

- delle prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, specificate nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91 con almeno 4 serie di prove per ognuno degli attributi indicati dal documento COI/T.20/Doc. N.14 nell'ultima versione disponibile sul sito del COI;

- di almeno 4 prove pratiche, da svolgere in un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'Allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i., atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91;

- delle lezioni sulle materie di base del comparto: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa, specificando gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e i loro titoli di qualificazione.

2 – Copia dell'attestato di idoneità rilasciato al capo panel designato o da designare quale responsabile del corso, conseguito al termine di un corso di formazione per capi panel:

- autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale ……….2021,
- oppure autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2014,
- oppure autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima del 29/8/2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014) ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
- oppure autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima del 27/4/2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003,
- oppure organizzato, prima del 7/9/2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 luglio 2003), dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.).

3 - Bozza dell'attestato di idoneità fisiologica da rilasciare ai partecipanti al termine del corso, che deve contenere, fra l'altro, la dicitura: "Corso realizzato secondo i criteri stabiliti nel Reg. CEE n. 2568/91 e nel DM ______ 2021 ed autorizzato dalla Regione _________ con decreto dirigenziale n. ____ del __________" .

4 - Dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) sottoscritta dal capo panel responsabile dell'attività formativa, corredata da idonea documentazione fotografica a dimostrazione dell'effettiva idoneità della sala di assaggio e delle relative attrezzature.

ALLEGATO *III*

CORSO PER ASSAGGIATORI DI OLI DI OLIVA VERGINI

DICHIARAZIONE ESITI SVOLGIMENTO CORSO

Alla Regione __________ – Giunta Regionale
Direzione ____________
Sezione/Servizio/Ufficio/Settore ______________
Via _______
CAP Città

Indirizzo pec

Il/La sottoscritto/a ____ ,
nato/a a ____ , Provincia di ___________ ,
il __________ , residente in ____ ,
via/piazza ____ , n. ___ ,
nella sua qualità di legale rappresentante dell'organismo/organizzazione/ente ____ (1),
con sede legale nel Comune di ____ ,
Provincia di ____________ , via /piazza ______________________________________ , n. ___ ,
C.F. o partita IVA __________________, tel. __________________ , fax ___________________,
e-mail____________________________, indirizzo PEC ________________________________ ;

DICHIARA

- che il corso per assaggiatori di olio di oliva autorizzato dalla Regione _________ con decreto dirigenziale n. ____ , del __________ , si è svolto presso ______________________________________ ____ (sede del corso),
Comune di ____ , Provincia di ______________ ,
via/piazza ___________________________ , n. ____ , tel. ______________ fax _______________ ,
dal __________ (data di inizio del corso), al __________ (data di termine del corso), con una durata complessiva pari a ___ ore;

- di aver designato, con atto n. ____ , del __________ , quale responsabile del corso il Sig./Sig.ra ____ ,
nato/a a ____ , Provincia di _______________ ,
il __________ , residente in ____ ,
via/piazza ____ , n. ____ ,
C.F. _________________________, tel. ______________________ cell______________________,
fax ______________________ , e-mail______________________________;

capo panel in possesso di attestato di idoneità conseguito al termine di un corso autorizzato dal Mipaaf rilasciato il_______________________________ e responsabile del comitato di assaggiatori

denominato_____________________________.___________ riconosciuto dal Mipaaf con Decreto ____________ ;

- che hanno partecipato al corso complessivamente n. ___ soggetti, dei quali, n. ___ hanno conseguito l'attestato di idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva, avendo frequentato il corso e superato le prove selettive (2);

- che sono state rispettate tutte le condizioni prescritte nel provvedimento di autorizzazione della Regione _________ (rilasciata con decreto dirigenziale n. ____ del __________).

Data __________ FIRMA

____

(1) Ragione sociale o denominazione dell'organismo organizzatore del corso
(2) I discenti devono aver frequentato tutte le ore calendarizzate dall'organismo/organizzazione/ente richiedente

---

Documentazione da allegare alla dichiarazione:

1 – Calendario di svolgimento del corso con indicazione delle date e degli orari di effettiva realizzazione:

- delle prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, specificate nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91 con almeno 4 serie di prove per ognuno degli attributi indicati dal documento COI/T.20/Doc. N.14 nell'ultima versione disponibile sul sito del COI;

- di almeno 4 prove pratiche, svolte in un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'Allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i., atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91;

- delle lezioni sulle materie di base del comparto: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa, specificando gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e i loro titoli di qualificazione.

Occorre evidenziare e motivare le variazioni rispetto al programma allegato alla domanda di autorizzazione.
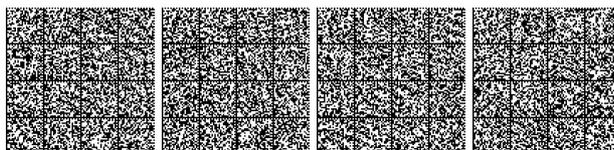
2 – Relazione sottoscritta dal capo panel responsabile del corso contenente una descrizione dello svolgimento dei lavori (evidenziando eventuali problematiche verificatesi), una valutazione sui risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi prefissati e dalla quale risulti che le 16 prove selettive sui quattro attributi previsti, ripetuti per quattro volte, si sono svolte conformemente alla metodologia stabilita nell'allegato XII al Reg. CEE n. 2568/91 e che le prove pratiche atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/9, si sono svolte in un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'Allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i..

3 – Elenco completo dei partecipanti al corso con l'indicazione di coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità fisiologica all'assaggio dell'olio di oliva.

4 – Una copia completa della documentazione e del materiale didattico distribuito ai partecipanti durante il corso.

ALLEGATO *IV*

Regione ____________________ Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini – art. 4 D.M. ___

Atto di iscrizione/Iscrizione antecedente al DM _________	Cognome	Nome	Provincia di residenza/Provincia dove si ha interesse ad operare	Idoneità C. Panel *

* In possesso dell'attestato di idoneità di capo panel
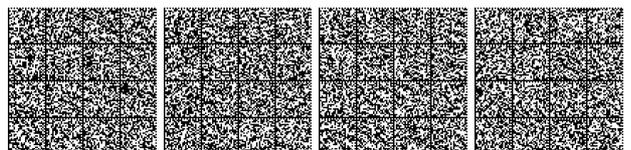
ALLEGATO *V*

Apporre marca da bollo da 16 euro (da applicare sulla domanda) ovvero copia del versamento dell'imposta di bollo di euro 16 mediante il modello F24.

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di

____________________________ (1)

Oggetto: domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini (legge 3 agosto 1998, n. 313 e D.M. _______ 2021, art. 4)

Il/La sottoscritto/a ____ ,
nato/a a ____________________________________ , Provincia di _______________ ,
il __________ , residente in ____ ,
via/piazza ____ , n. ____ ,
tel. _____________________ , cellulare ___________________ , fax ______________________ ,
indirizzo e-mail____ ,
indirizzo di posta elettronica certificata______________________________________ ,
Recapito postale (se diverso dalla residenza)____________________________________
____ ,

DOMANDA

di essere iscritto nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini (legge 3 agosto 1998, n. 313 e D.M. ________ 2021, art. 4).

A tal fine

DICHIARA

a) di essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato secondo i criteri stabiliti nel decreto __ ______ 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o secondo le disposizioni previgenti;

b) di essere in possesso di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all'art. 3 , comma 7 del D.M. __ _____ 2021, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute in giornate diverse, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione; tali sedute devono essere svolte in un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i.

SI IMPEGNA

- a comunicare alla Camera di commercio competente qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda;

- qualora consegua un attestato di idoneità al termine di un corso di formazione per capi panel autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a trasmetterne copia alla Camera di commercio competente per l'inserimento dell'apposita annotazione nell'elenco.

Data __________________ FIRMA

(1) Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare.

Documentazione da allegare alla domanda:

1 - copia attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato secondo i criteri stabiliti nel decreto __ _____ 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o secondo le disposizioni previgenti;

2 - copia di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all'art. 3 , comma 7 del D.M. __ ______ 2014, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 giornate di assaggio, tenute in giornate diverse, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione, nonché tenute in un'apposita sala di assaggio completa delle relative attrezzature conformi a quanto previsto ai punti 5 e 6 dell'allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991;

3 – la documentazione di cui al precedente punto 2 deve essere integrata con una copia della dichiarazione rilasciata dal CREA-IT sede di Pescara o dal soggetto titolare del comitato di assaggio, dalla quale risulti che il capo panel stesso è responsabile di un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

4 – copia di un documento in corso di validità del richiedente.

Informativa ex art. 13 del Reg. UE/679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR)

ALLEGATO *VI*
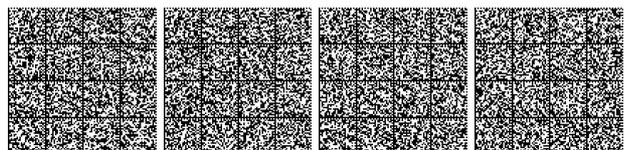
Alla **REGIONE/CCIAA**
PEC:

A ____
(Regione/Amm.ne che ha in carico il tecnico/esperto)
____
____
PEC: ____

Oggetto: **Richiesta di trasferimento dell'iscrizione dall'articolazione regionale dell'elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini.**

Il/La sottoscritto/a ____ nato/a a ______________________,
Prov.________,il________________,residente in (cap) ____ ___________________________,Prov. ______,
via/… _____________________________________,n.____,tel_____________________,fax ___________,
codice fiscale ____cell.____________________________
e-mail_______________________________________PEC____

recapito (se diverso dalla residenza)____

COMUNICA

la propria decisione di trasferimento dell'iscrizione all'articolazione regionale dell'elenco nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini della Regione _______________ (indicare la Regione dove si richiede di essere trasferiti), precisando che con provvedimento _____________ n._____del_________ lo stesso è attualmente iscritto all'articolazione regionale elenco nazionale tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini della Regione/________ _________________________ (indicare la Regione dove si è attualmente iscritti), nel mentre indica la necessità di ottenere il rilascio dell'atto di assenso al trasferimento ed il successivo conseguente provvedimento di cancellazione dall'articolazione regionale della Regione dove risulta attualmente in carico.

A tal fine

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi richiamate dall'articolo 76,

- di non incorrere nei casi di incompatibilità cumulo di impieghi ed incarichi previsti dall'art. 53 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 "Norme penali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.M. ------------ e delle eventuali procedure amministrative relative alla gestione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini adottate dalla Regione ______________, ed in particolare:

- che il trasferimento dell'iscrizione è subordinato alla verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore;

- che qualsiasi variazione dei dati anagrafici e di contatto dichiarati/indicati nella presente dichiarazione, nonché dei requisiti richiesti per l'iscrizione, sarà tempestivamente comunicata alla Regione ________ – Dipartimento/Direzione/Ufficio _______________.

ALLEGA

- la seguente documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda: ____________________
____
____
____
____
____;

- copia/file di un documento d'identità in corso di validità: ____.

luogo _________________ data __________ firma (*) __________________________________

(*) *La firma in calce alla dichiarazione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui la stessa viene presentata o inviata unitamente alla copia o al file, anche non autenticata, di un documento di identità del richiedente in corso di validità.*

"Informativa sulla privacy ex articolo 13 GDPR 2016/679/UE. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. I dati acquisiti sono trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. L'informativa completa è consultabile sul sito web della Regione alla pagina ....

22A00150

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Iris», in Chiavari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Iris»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 186.625,00, si riscontra una massa debitoria di euro 862.431,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 675.806,00;

Considerato che in data 20 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che la situazione patrimoniale della società cooperativa appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Iris», con sede in Chiavari (GE) (codice fiscale 01604430999) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Bogetti, nato a Genova il 24 maggio 1968 (codice fiscale BGTGNN68E24D969X), ivi domiciliato in Vico del Serriglio n. 3.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

22A00136

DECRETO 29 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa l'Arena in liquidazione», in Ozzano Monferrato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa l'Arena in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.011,00, si riscontra una massa debitoria di euro 30.896,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 28.885,00;

Considerato che in data 28 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
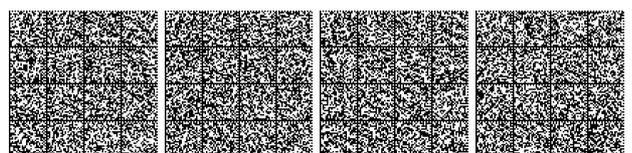
Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società cooperativa al corrispondente indirizzo, risultante dalla visura camerale, non risulta consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa l'Arena in liquidazione», con sede in Ozzano Monferrato (AL) (codice fiscale 02263510063) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Pierluca Sella, nato a Casale Monferrato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLLPLC71B06B885S), ivi domiciliato in via F.lli Parodi n. 18.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

22A00137

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia. (Ordinanza n. 818).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia, con annesso elenco dei comuni interessati dagli eventi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2021, n. 756 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021 con la quale è stato prorogato, di cinque mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Lucca e di Pistoia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, è stato integrato con l'importo di euro 770.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la nota del 5 ottobre 2021 del commissario delegato - Presidente della Regione Toscana con cui chiede l'adozione dell'ordinanza prevista dall'art. 26 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 10 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Toscana è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 756 del 25 marzo 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del settore protezione civile regionale della Regione Toscana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 756/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 756/2021 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6264 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 756/2021, che viene al medesimo intestata fino al 26 ottobre 2022. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Toscana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00195
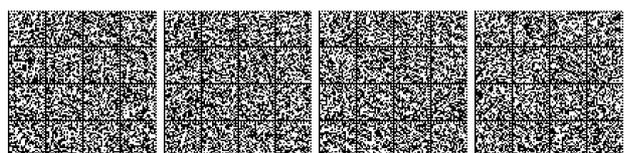
ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 819).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il Commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 15.862.906,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le Regione Veneto è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore della Direzione protezione civile, è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente

approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati, specificate nella citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622/2019.

3. Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00194

ORDINANZA 4 gennaio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 820).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il Commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà dell'Unione europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 1.155.067,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le Regione Calabria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento protezione civile della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A00193

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Ecalta». (Determina n. 1615/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 («Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);
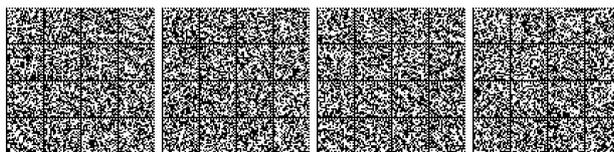
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/C n. 323/2009 del 18 dicembre 2009 recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Ecalta" (anidulafungina)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 7;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2018)6442 del 27 settembre 2018 relativa al trasferimento dell'autorizzazione ad immettere in commercio il medicinale per uso umano «Ecalta - anidulafungina» rilasciata con decisione C(2007)4439, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea, Serie C 390/1 del 26 ottobre 2018 ed iscritta al Registro comunitario al n. EU/1/07/416, con cui è stato approvato il trasferimento di titolarità del medicinale ECALTA (anidulafungina) dalla società Pfizer Limited alla società Pfizer Europe MA EEIG;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2020)3728 del 3 giugno 2020 che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecalta - anidulafungina», rilasciata con la decisione C(2007)4439, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea, Serie C 253/4 del 31 luglio 2020 ed iscritta al Registro comunitario al n. EU/1/07/416, di autorizzazione all'estensione di indicazione per uso pediatrico della citata specialità medicinale;

Vista la domanda con la quale la società Pfizer S.r.l., rappresentante locale della società Pfizer Europe MA EEIG, titolare della A.I.C., in data 31 dicembre 2020 ha chiesto l'estensione della indicazione terapeutica pediatrica in regime di rimborso del medicinale «Ecalta» (anidulafungina) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 038382026/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 17-19 novembre 2021;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ECALTA (anidulafungina): «Trattamento delle candidiasi invasive in pazienti adulti e pediatrici di età compresa tra 1 mese e < 18 anni», e relative alla confezione:

100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) da 30 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 038382026/E (in base 10),

sono rimborsate alle stesse condizioni negoziali di cui alla determina AIFA/C n. 323/2009 del 18 dicembre 2009 recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ecalta» (anidulafungina), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2010, supplemento ordinario n. 7.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00146

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramloid», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1616/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili da Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 1 del 14 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, con la quale la società Adamed Pharma S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramipril/amlodipina/idroclorotiazide Adamed» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 7 luglio 2020 con la quale la società Adamed S.r.l., in qualità di rappresentante locale, ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Ramipril/amlodipina/idroclorotiazide Adamed»;

Vista la determina AAM/PPA n. 693/2020 del 14 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 novembre 2020, con la quale veniva trasferita la titolarità del medicinale «Ramipril/amlodipina/idroclorotiazide Adamed» da Adamed Pharma S.A. a favore della Adamed S.r.l., con relativa variazione della denominazione in «Ramloid» (variazione n. PL/H/0487/002-003;005-006/IB/003/G, codice pratica C1B/2020/1958);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 7-9 e 12 luglio 2021;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso (CPR) nella seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RAMLOID (ramipril/amlodipina/idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«5 mg / 5 mg / 12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa-al-pvc-al - A.I.C. n. 048190033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,78;

«5 mg / 5 mg / 25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa-al-pvc-al - A.I.C. n. 048190096 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,78;

«10 mg /5 mg /25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa-al-pvc-al - A.I.C. n. 048190146 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,00;

«10 mg /10 mg/25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa-al-pvc-al - A.I.C. n. 048190197 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,40;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Il contratto biennale non è rinnovabile automaticamente. L'appropriatezza prescrittiva sarà monitorata da AIFA sui dati rilevati tramite tessera sanitaria e Osmed e costituirà oggetto di analisi ai fini dell'eventuale rinnovo del suddetto contratto.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ramloid» (ramipril/amlodipina/idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00147

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Doc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1619/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili da Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 19/2020 del 4 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2020, con la quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prolod» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 4 maggio 2020 con la quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Prolod», relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 046501021, 046501033, 046501058 e 046501060;

Vista la variazione relativa al cambio della denominazione del medicinale da «Prolod» a «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Doc» (N1B/2021/433) e al contestuale trasferimento di titolarità da Bruno Farmaceutici S.p.a. a Doc Generici S.r.l. (AIN/2021/650), avvenuta con determina AAM/PPA n. 289/2021 del 20 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 3 maggio 2021;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del 7-9 e 12 luglio 2021;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso (CPR) nella seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RAMIPRIL/AMLODIPINA/IDROCLOROTIAZIDE DOC (ramipril/amlodipina/idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 046501021 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,46;

«5 mg/5 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 046501033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,46;

«10 mg/5 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 046501058 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,62;

«10 mg/10 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister pa/al/pvc-al - A.I.C. n. 046501060 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,15;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,65.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Il contratto biennale non è rinnovabile automaticamente. L'appropriatezza prescrittiva sarà monitorata da AIFA sui dati rilevati tramite tessera sanitaria e Osmed e costituirà oggetto di analisi ai fini dell'eventuale rinnovo del suddetto contratto.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ramipril/Amlodipina/Idroclorotiazide Doc» (ramipril/amlodipina/idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00148

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fingolimod Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1623/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 90/2021 del 17 giugno 2021 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Fingolimod Accord», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 25 giugno 2021 (EU/1/20/1450/002, EU/1/20/1450/005);

Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la domanda presentata in data 29 giugno 2021 con la quale la società Accord Healthcare S.L.U. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Fingolimod Accord», relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 048907024 e 048907051;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FINGOLIMOD ACCORD (fingolimod) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Fingolimod Accord» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di dieci anni di età e oltre:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia modificante la malattia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di *washout*);

oppure

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con una o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Confezioni:

0,5 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PVC/PVDC/alluminio) - 28 capsule - A.I.C. n. 048907024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

0,5 mg- capsula rigida- uso orale- blister (PVC/PVDC/alluminio) - 28 x 1 capsule (dose unitaria) - A.I.C. n. 048907051/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fingolimod Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 (PHT Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fingolimod Accord» (fingolimod) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o di specialisti - centri sclerosi multipla individuati dalle regioni (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00149

DETERMINA 27 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fingolimod Sun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1625/2021).

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con delibera 8 aprile 2016, n. 12, e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italia - n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italia - n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italia - n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italia - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 617/2021 del 1° giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italia - n. 141 del 15 giugno 2021, con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fingolimod Sun» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2021 con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C (nn) alla classe A del medicinale «Fingolimod Sun», relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 048708022;

Vista la deliberazione n. 63 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale.

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FINGOLIMOD SUN (fingolimod) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 048708022 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fingolimod Sun» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fingolimod Sun» (fingolimod) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-centri sclerosi multipla (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 dicembre 2021

Il dirigente: TROTTA

22A00151

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 4/2022 del 5 gennaio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale FAMCICLOVIR MYLAN GENERICS:

Tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; *b)* Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master file del principio attivo).

Aggiunta di un produttore, per il principio attivo Famciclovir, con il sostegno di un ASMF (Master file del principio attivo).

Confezioni A.I.C. numero:

039252010 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

039252022 - «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

039252034 - «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

039252046 - «250 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

039252059 - «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

039252061 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

039252073 - «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

039252085 - «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

039252097 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

039252109 - «500 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al.

Numero procedura: DK/H/1536/001-003/II/013.

Codice pratica: VC2/2020/432.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (Italia).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24/05/2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00133

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Alprasox» e «Xanax»

Estratto determina AAM/PPA n. 2/2022 del 5 gennaio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni:

worksharing tipo II, C.I.4) - Modifiche degli stampati per armonizzazione delle indicazioni terapeutiche. Si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; ulteriori modifiche minori editoriali e di adeguamento al QRD *template*, versione corrente.

Medicinale: ALPRASOX.

Confezioni A.I.C. n.:

028644019 – «0,25 mg compresse» 20 compresse;

028644021 – «0,50 mg compresse» 20 compresse;

028644033 – «1 mg compresse» 20 compresse;

028644084 – «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Medicinale: XANAX.

Confezioni A.I.C. n.:

025980057 – «0,25 mg compresse» 20 compresse;

025980069 – «0,50 mg compresse» 20 compresse;

025980071 – «1 mg compresse» 20 compresse;

025980083 – «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

025980133 – «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

025980145 – «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

025980158 – «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse;

025980160 – «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

025980172 – «0,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse;

025980184 – «1 mg compresse a rilascio prolungato» 2 compresse;

025980196 – «1 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse;

025980208 – «1 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

025980210 – «1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

025980222 – «1 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse;

025980234 – «1 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

025980246 – «1 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse;

025980259 – «2 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse;

025980261 – «2 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

025980273 – «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

025980285 – «2 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse;

025980297 – «2 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse;

025980309 – «3 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse;

025980311 – «3 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

025980323 – «3 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

025980335 – «3 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse;

025980347 – «3 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse;

tipo IB, C.I.z) – Modifica degli stampati per implementazione informazioni relative alla Linea guida eccipienti. Si modificano i paragrafi 2, 4.4, 4.6, 4.8 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codici pratica: VN2/2020/310 – N1B/2020/1267.

Numero procedura: SE/H/xxxx/WS/451.

Titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l., codice fiscale 03009550595, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00134

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastina Germed Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 3/2022 del 5 gennaio 2022

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/962.

Cambio nome: C1B/2021/2894.

Numero procedura europea: NL/H/3795/IB/005/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Germed Pharma S.r.l. (codice SIS 2376) codice fiscale 03227750969, con sede legale e domicilio fiscale in via Venezia n. 2 - 20834 Nova Milanese (MB), Italia (IT).

Medicinale: ATORVASTINA GERMED PHARMA.

Confezioni A.I.C. n.:

045067016 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045067028 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
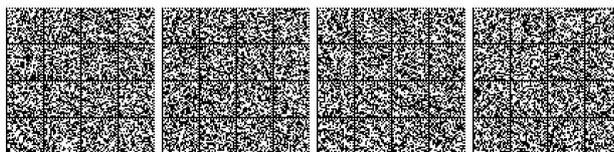
045067030 - «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045067042 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045067055 - «60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

045067067 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al,

alla società Nisura Farmaceutici S.r.l. (codice SIS 5570) codice fiscale 05647850873, con sede legale e domicilio fiscale in corso Garibaldi n. 291, 94012 Barrafranca (EN), Italia (IT), con variazione della denominazione del medicinale in: ATORVASTINA NISURA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00135

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trinevrina B6».

Con la determina n. aRM - 239/2021 - 608 del 29 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Laboratori Guidotti S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TRINEVRINA B6;

confezione: 020705024;

descrizione: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale polvere + 5 fiale solvente 3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00152

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 gennaio 2022, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 19 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

Volete Voi che sia abrogata la legge 20 maggio 2016, n. 76, «Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», limitatamente a:

Art. 1, comma 20, con riferimento alle parole:

«Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso» nonché limitatamente alle parole «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.»;

Art. 1, comma 21, integralmente;

Art. 1, comma 22, integralmente;

Art. 1, comma 23, integralmente;

Art. 1, comma 24, integralmente;

Art. 1, comma 25, integralmente;

Art. 1, comma 26, integralmente.

Dichiarano di eleggere domicilio presso il comitato promotore «SI MATRIMONIO EGUALITARIO», con sede in via Francesco Maurolico, n. 9, 00146 Roma, presso lo studio Ranalli - mail: info@matrimonioegualitario.it

22A00301

MINISTERO DELLA DIFESA

Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato «Ex Teleposto A.M. di Bolsena Monterado», in Bagnoregio.

Con decreto interdirettoriale n. 428/1/5/2021 datato 11 novembre 2021 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «*Ex* Teleposto A.M. di Bolsena Monterado» sito nel Comune di Bagnoregio (VT), riportato nel Catasto terreni del comune censuario medesimo al foglio n. 23, particelle n. 35 e 51, ed al foglio n. 32, particelle n. 32 e 44, per una superficie complessiva di mq 33.829, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo difesa Aeronautica.

22A00122

Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile denominato «Ex corpo di guardia "Madonnina del Fante"», in Gorizia.

Con decreto interdirettoriale n. 417/1/5/2021 datato 1° aprile 2021 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato *Ex* corpo di guardia «Madonnina del Fante», sito nel Comune di Gorizia, frazione di Piedimonte del Calvario, riportato nel Catasto del comune censuario medesimo, al foglio n. n.1 mappali n. 1246/1, 1246/2, per una superficie complessiva di mq. 9.190, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

22A00123

Dismissione definitiva, previa sclassifica, delle ex opere difensive ed ex ricoveri militari ricadenti nell'area demaniale denominata «Pietrarossa», in Monfalcone.

Con decreto interdirettoriale n. 422/1/5/2021 datato 10 settembre 2021 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle *ex* opere difensive ed *ex* ricoveri militari ricadenti nell'area demaniale denominata «Pietrarossa», siti nel Comune amministrativo di Monfalcone (GO), riportati nel C.C. medesimo alla P.T. 19009 c.t. 1 foglio n. 3 particella n. 478/306, P.T. 19009 c.t. 2 foglio n. 3 particelle n. 490/1, 491/1, 491/2 e 491/3, P.T. 19009 c.t. 1 foglio n. 5 particella n. 478/309, P.T. 10275 c.t. 1 foglio n. 6 particella n. 478/202 e alla P.T. 19009 c.t. 1 foglio n. 6 particelle n. 478/311, 478/313, 478/314, 478/315, 478/316, 478/317, 478/319, 478/320, 478/321, 478/322, 478/323, 478/324, 478/325, 478/326, 478/327, 478/328, 478/330, 478/333, 478/334, 478/335, 478/336, 478/337, 478/338, 478/339, 478/340, 478/341, 478/342 e 478/343, per una superficie complessiva di mq. 78.237, intestati al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

22A00124

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Schlumberger Italiana S.p.a. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018 con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazioni e relativi codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avviso
43NS ULTRA-PACK III, RDX - H.447540	1Ac 1187	HJG		SCI		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Schlumberger italiana S.p.a. fino al 31 marzo 2022 (1)
Colliding Tool 1.79" HMX - B.077055	1Ac 2064	SWE		SCI		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Schlumberger italiana S.p.a. fino al 31 marzo 2022 (2)
Colliding Tool 1.79" HNS - B.077056	1Ac 2065	SWE		SCI		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Schlumberger italiana S.p.a. fino al 31 marzo 2022 (3)
Colliding Tool HMX 2.25" 400°F TYPE 3 - B.077566	1Ac 2069	SWE		SCI		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Schlumberger italiana S.p.a. fino al 31 marzo 2022(4)
Colliding Tool HNS 1.37" 500°F TYPE 5 - B.078469	1Ac 2071	SWE		SCI		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Schlumberger italiana S.p.a. fino al 31 marzo 2022 (5)
EB Booster RDX H.448841	1Ac 4010	DNC		SCI		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Schlumberger italiana S.p.a. fino al 31 marzo 2022 (6)
Oil Well Cartridge HMX D10677-5	1Ac 4026	EBC		SCI		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Schlumberger italiana S.p.a. fino al 31 marzo 2022 (7)

(1) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(2) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(3)Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(4) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(5) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(6) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(7) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.

Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

22A00138

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Non-Explo s.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018 con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazioni e relativi codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
Autostem Safety Cartridge	1Ab 0289	NAA		NNX		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Non-Explo s.r.l. fino al 31 marzo 2022(1)
Autostem Booster Cartridge	1Ab 0290	NAA		NNX		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Non-Explo s.r.l. fino al 31 marzo 2022(2)

(1) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(2) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.

Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo *web*: https://unmig.mise.gov.it

22A00139

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018 con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazioni e relativi codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
V.E.5	1Aa 2126	UEI			FRE	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Fabbrica Romana Esplosivi s.r.l. fino al 31 marzo 2022(1)
V.E.5 a	1Aa 2223	PRA	FRE			Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Fabbrica Romana Esplosivi s.r.l. fino al 31 marzo 2022(2)
Benilde	1Aa 2018	FRE				Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Fabbrica Romana Esplosivi s.r.l. fino al 31 marzo 2022(3)
Tritamon A	1Aa 2118	FRE				Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Fabbrica Romana Esplosivi s.r.l. fino al 31 marzo 2022(4)
Freal A	1Aa 2208	FRE				Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Fabbrica Romana Esplosivi s.r.l. fino al 31 marzo 2022(5)
Freal B	1Aa 2209	FRE				Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Fabbrica Romana Esplosivi s.r.l. fino al 31 marzo 2022(6)
Acil	1Ab 0001	FRE				Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società Fabbrica Romana Esplosivi s.r.l. fino al 31 marzo 2022(7)

(1) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(2) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(3) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(4) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(5) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(6) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(7) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.

Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo *web*: https://unmig.mise.gov.it

22A00140

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società VS Italia S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018 con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazioni e relativi codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
BLASTING CAP N. 8	2A 0023	NEP			VSI	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società VS Italia s.r.l. fino al 31 marzo 2022(1)
NITRONEL QS	2C 0067	NEP			VSI	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società VS Italia s.r.l. fino al 31 marzo 2022(2)
NITRONEL LP (0-70)	2C 0068	NEP			VSI	Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla società VS Italia s.r.l. fino al 31 marzo 2022(3)
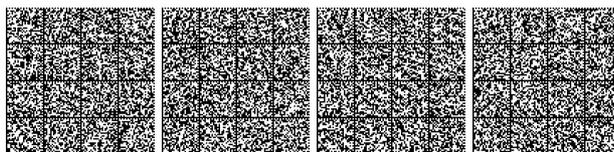
NITRONEL DUAL	2C 0069	NEP			VSI	Sospensione temporanea dall’elenco del prodotto in titolo alla società VS Italia s.r.l. fino al 31 marzo 2022[(4)]
NONELDET SHOCK TUBE SD, MS, LD	2C 0073	NTK			VSI	Sospensione temporanea dall’elenco del prodotto in titolo alla società VS Italia s.r.l. fino al 31 marzo 2022[(5)]

(1) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(2) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(3) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(4) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(5) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.

Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021 nella stesura completa e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 1, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all’indirizzo *web*: https://unmig.mise.gov.it

22A00141

Sospensione temporanea di un prodotto in titolo alla società Tecnocom S.r.l. dall’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana l’avviso seguente:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avviso
Nonex Safety Cartridge	1Aa 3007	NMT		TCM		Sospensione temporanea dall’elenco del prodotto in titolo alla Società Tecnocom S.r.l. fino al 31 marzo 2022 [(1)]

(1) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.

Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021 nella stesura completa e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 1, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all’indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

22A00142

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Weatherford Mediterranea S.p.a. dall’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazioni e relativi codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avviso
RDX Primacord Detonating Cord - 80 RDX Nylon L.S.	2F 2048	DNC		WEM		Sospensione temporanea dall’elenco del prodotto in titolo alla Società Weatherford Mediterranea S.p.a. fino al 31 marzo 2022 [(1)]
RDX Primacord Detonating Cord - 40 RDX Nylon Ribbon L.S.	2F 2049	DNC		WEM		Sospensione temporanea dall’elenco del prodotto in titolo alla Società Weatherford Mediterranea S.p.a. fino al 31 marzo 2022 [(2)]

(1) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(2) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.

Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021 nella stesura completa e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 1, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all’indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

22A00143

Sospensione temporanea di taluni prodotti in titolo alla società Esplosivi Industriali S.a.s. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021, per i seguenti prodotti, indicati con denominazioni e relativi codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avviso
SenatelPulsar	1Aa 2231	ORP		EIM		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 marzo 2022 (1)
SenatelUltrex	1Aa 2232	ORP		EIM		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 marzo 2022 (2)
Amonex-1 ø60mm	1Aa 2233	TCS		EIM		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 marzo 2022 (3)
Amonex-1 ø70mm	1Aa 2234	TCS		EIM		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 marzo 2022 (4)
Amonex-1 ø90mm	1Aa 2235	TCS		EIM		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 marzo 2022 (5)
Amonex-3 ø60mm	1Aa 2236	TCS		EIM		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 marzo 2022 (6)
Amonex-3 ø70mm	1Aa 2237	TCS		EIM		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 marzo 2022 (7)
Amonex-3 ø90mm	1Aa 2238	TCS		EIM		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società Esplosivi Industriali S.a.s. fino al 31 marzo 2022 (8)

(1) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(2) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(3) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(4) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(5) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(6) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(7) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.
(8) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.

Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

22A00144

Sospensione temporanea di un prodotto in titolo alla società D.E.C. S.r.l. dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana l'avviso seguente:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore/ Utilizzatore	Avviso
Detonatori non elettrici – Hornet DET-3050-127BP	2C 0035	OOT		DEC		Sospensione temporanea dall'elenco del prodotto in titolo alla Società D.E.C. S.r.l. fino al 31 marzo 2022 (1)

(1) Tale sospensione può essere revocata su richiesta motivata della società titolare.

Il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2021 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

22A00145
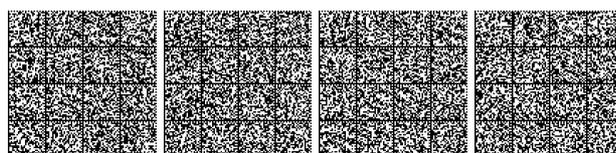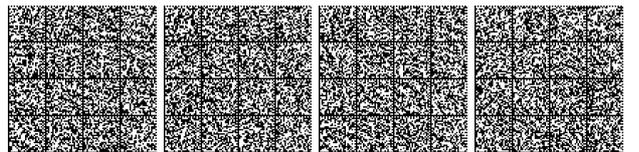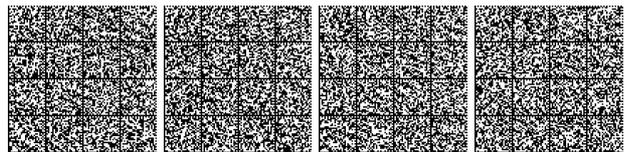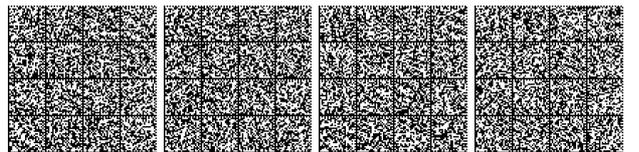
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
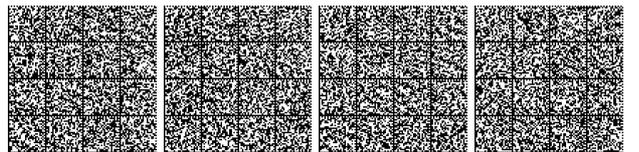
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.